

COMUNE DI ROSSA
(Provincia del Vercelli)



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

Articolo 1 - Principi generali

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 3 - Finalità dell'imposta

Articolo 4 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

Articolo 5 – Misura dell'imposta

Articolo 6 - Esenzioni

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

Articolo 8 – Obblighi tributari

Articolo 9 - Accertamenti

Articolo 10 - Sanzioni

Articolo 11 - Importi minimi per i versamenti

Articolo 12 - Riscossione coattiva

Articolo 13 – Rimborsi

Articolo 14 – Contenzioso

Articolo 15 - Disposizioni finali

Art. 1

Principi generali

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi del gestore delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.
2. L'imposta di soggiorno sarà applicata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno ed in via transitoria per l'anno 2026 dal 01 aprile al 31 dicembre.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Rossa;
4. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, area attrezzate per la sosta temporanea, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, rifugi, residenze turistico-alberghiere e alberghi, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017 n.50 e alle locazioni transitorie, per finalità turistiche superiori a 30 giorni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 79/2001.

Articolo 3

Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Rossa, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, dei relativi servizi pubblici locali nonché cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la regione, le Associazioni locali e gli Enti pubblici territoriali.
2. Entro il 30 Novembre di ogni anno, il Consiglio Comunale dovrà essere relazionato sugli interventi realizzati o finanziati.

Art. 4

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Rossa.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:
 - a) il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4;
 - b) il soggetto che incassa direttamente il canone o il corrispettivo di locazioni brevi locazioni transitorie per finalità turistiche superiori ai 30 giorni;
 - c) il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare (agenzie immobiliari ecc.) *qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi e locazioni transitorie per finalità turistiche superiori ai 30 giorni;*
 - d) il soggetto che gestisce portali telematici *(qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi e locazioni transitorie per finalità turistiche superiori ai 30 giorni)* ovvero interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5-ter del D.L. 50/2017, convertito nella Legge 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, c. 5-bis del dl 50/2017 convertito Legge 96/2017 presso la quale sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta, vengono attribuite le funzioni di riscossione del tributo e tutti gli adempimenti espressamente previsti dal presente Regolamento.
3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, assumono la funzione di agente contabile.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Essa è commisurata e graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime.
3. "Le "locazioni brevi" e le "locazioni transitorie per finalità turistiche superiori a 30 giorni" sono assimilate alle strutture ricettive extralberghiere";.
4. L'imposta non si applica dall'11° giorno per soggiorni superiori a 10 giorni consecutivi senza interruzioni nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e locazioni in abitazioni.

Art. 6
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori fino al compimento del decimo anno di età;
 - b) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria;
 - c) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - d) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - e) i soggetti diversamente abili riconosciuti tali come dalla Legge 104/92;
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/000.

Art. 7
Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono al gestore della struttura l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno;
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Rossa. E' consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari;
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate;
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua trimestralmente il versamento al Comune di Rossa delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno sedici del mese successivo al trimestre di riferimento del prelievo, con le seguenti modalità:
 - a) mediante pagamento tramite il sistema bancario (bonifico bancario, versamento diretto alla Tesoreria Comunale, pagamento tramite il sistema POS - bancomat);
 - b) mediante altre forme di pagamento all'uopo attivate dall'Amministrazione comunale.
5. Le somme da versare inferiori a € 50,00 potranno essere sommate al versamento successivo dandone debita informazione nella comunicazione di cui al successivo articolo.

Art. 8

Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 4, comma 2, sono tenuti a:
 - informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa del cliente (conservandone copia);
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi, come definito all'art.6, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dell'imposta di soggiorno;
 - segnalare all'Amministrazione Comunale i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'imposta.
2. I soggetti indicati nell'art. 4, comma 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate al cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
3. I soggetti indicati nell'articolo 4, comma 2, hanno l'obbligo di presentare trimestralmente una comunicazione al Comune di Rossa riportante:
 - a) il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre di riferimento, non richiesto per le locazioni transitorie, per finalità turistiche superiori a 30 giorni;
 - b) il relativo periodo di permanenza;
 - c) il numero dei soggetti esenti in base al precedente art.6 non richiesto per le locazioni transitorie, per finalità turistiche superiori a 30 giorni;
 - d) l'imposta dovuta;
 - e) gli estremi del versamento di cui al precedente art. 7 comma 4, nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo dell'imposta;
 - f) eventuali importi non versati da cumularsi ai mesi successivi come indicato all'art.7 comma 5.
4. I gestori delle strutture devono inviare all'Ufficio Tributi del Comune, e con cadenza trimestrale, per l'intero anno solare (dal 1^ gennaio a 31 dicembre) indipendentemente dal periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno, entro il 10 del mese successivo a quello del trimestre di riferimento, copia della statistica che viene spedita alla Provincia di Vercelli, la dichiarazione dovrà essere trasmessa a mezzo pec o consegnata direttamente all' Ufficio protocollo del Comune.
5. I soggetti di cui all'art. 4, comma 2, in quanto agenti contabili, devono trasmettere annualmente entro il 30 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21), contenente le somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno dagli ospiti e le somme periodicamente riversate alla

tesoreria del Comune. Il conto di gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

6. Il Conto della gestione deve essere trasmesso esclusivamente in copia originale, debitamente compilato e sottoscritto, consegnandolo direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune oppure inviandolo tramite raccomandata A.R.. Solo per chi è dotato di firma digitale, l'invio del modello 21, sottoscritto con suddetta firma digitale, può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 9

Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 , commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale, anche mediante l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, può: invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
3. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, ivi comprese informazioni infraperiodiche circa l'andamento dei pernottamenti e delle riscossioni.

Art. 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzioni amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 8 comma 3, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzioni amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni delle Legge 689/81.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
5. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art.8, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.
6. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio ai documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'Art. 7 bis del decreto Legislativo 18 agosto 2000. N°267.
7. Al procedimento di irrogazione della sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni delle Legge 689/81.
8. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.

Art. 11

Importi minimi per i versamenti

Nel rispetto della vigente normativa in materia, l'ufficio Tributi non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo dovuto, per ogni periodo di riferimento, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, si rilevi antieconomico rispetto alle spese da sostenere dall'Amministrazione per le attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione.

Art.12

Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, secondo normativa vigente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 13

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 8.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 10,00 euro.

Articolo 14

Contenzioso

Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi D.Lgs. 546/1992.

Articolo 15

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.